

STATUTO

**CANTIERI ALTA PADOVANA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOSAMPIERO PD VIA
STRAELLE SAN PIETRO 12/G

Numero REA: PD - 386408

Codice fiscale: 04398710287

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2009 - Statuto completo;	2
---	---

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

"NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - DOMICILIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita ai sensi della legge 381/1991 e del D. Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, l'impresa sociale con la forma di cooperativa sociale di tipo "B" - ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 460/97 la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"CANTIERI ALTA PADOVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",

in sigla "CANTIERI A.PD COOPERATIVA SOCIALE".

La sede della società è fissata nel Comune di Camposampiero (PD).

ART. 2 - DURATA - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 3 - NORME APPLICABILI - Alla cooperativa (oltre quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi), si applicano le leggi speciali in materia (e, in particolare, la Legge 3 aprile 2001, n. 142 per la figura del socio lavoratore e la Legge 8 novembre 1991, n. 381, destinata alle cooperative sociali), le norme contenute nel Titolo VI del codice civile e, per quanto in esso non previsto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero telefax. Gli amministratori devono aggiornare il detto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 4 - SCOPI - La cooperativa ha i seguenti scopi:

- * perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui alla L.R. Veneto n. 23/2006, attraverso la gestione di attività produttive ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91;

- * ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per i detti scopi, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, perciò la cooperativa è retta e

disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514; e potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO - La Cooperativa ha per oggetto la ricerca di opportunità di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 381/91 e all'art. 3 della L.R. Veneto n. 23/2006, nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione di posti di lavoro, sia sfruttando le possibilità offerte dalle vigenti norme di legge, sia raggiungendo accordi particolari con aziende pubbliche e private e con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali. Tale impegno si trova realizzato nelle seguenti attività:

- manutenzioni elettriche, meccaniche, edili e imbiancature civili e industriali;
- realizzazione di servizi alle imprese: nelle gestioni complesse di impianti

tecnologici ed organizzazione degli stessi in strutture scolastiche e residenziali;

- servizi logistici e trasporti persone e cose;
- servizi ausiliari nelle gestioni residenziali di enti pubblici e privati;
- servizi di pulizie civili e industriali;
- pre-montaggio e montaggio di componenti meccaniche, plastiche ed elettroniche anche attraverso la produzione e la lavorazione di materie prime;
- gestione hall, call center, servizi front office;
- attività di Data Entry;
- gestione servizi informatici e in via esemplificativa: gestione, creazione e aggiornamento di siti Web; digitalizzazione di documenti e archiviazione; attività di trasposizione in formato elettronico di immagini, disegni, mappe; manutenzione impianti tecnologici e reti; servizio di assistenza e fornitura hardware e software;
- servizi di supporto a uffici e segreterie di enti pubblici e/o aziende private in particolare front end;
- servizio portierato e receptionist;
- creazione e gestione di centri stampa;
- postalizzazione e gestione logistica di documenti e merci con servizio trasporto c/terzi;
- gestione impianti sportivi;
- servizi in campo ambientale quali: gestione e riutilizzo beni e/o materiali dimessi, partecipazione a progetti di recupero ambientale, iniziative nel campo delle energie alternative e/o recupero energetico;
- gestione teatri, cinema, manifestazioni e fiere;

- promozione, organizzazione e gestione di: attività sociali, culturali, formative, ricreative, creative, convegni, studio e ricerca;
- servizi turistici;
- consulenza nella predisposizione di pratiche e monitoraggio delle stesse per l'accreditamento e la certificazione di attività e servizi.

Il tutto con espressa esclusione delle attività che siano dalla legge riservate a determinate categorie di soggetti o per le quali siano richiesti specifici requisiti ed autorizzazioni non posseduti dalla società.

La cooperativa potrà svolgere tutte le attività complementari e affini a quelle indicate sia direttamente che tramite terzi.

Per realizzare tali attività la cooperativa opera in rete con le esperienze cooperative presenti nel territorio e, ove possibile, si avvale dell'apporto di altri nella realizzazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti, soci e non, intendono partecipare ad iniziative di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà aderire a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la

raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI - Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

1) SOCI COOPERATORI: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali;

2) SOCI VOLONTARI: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) SOCI FRUITORI: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano

interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I soci cooperatori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dal presente statuto ed apposito regolamento;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà

inoltre contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza.

L'ammissione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto, il consiglio di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni.

Il proponente, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni

delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- b) al versamento della tassa di ammissione, se stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi di legge.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, precisando chi sia l'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare la procedura arbitrale.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, nonché per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, e per scioglimento o liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica.

ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla cooperativa o in altra forma che certifichi l'avvenuto deposito e recepimento della richiesta.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12 - ESCLUSIONE - L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, di cui all'art.6;
- 4) che abbia visto interrotto e/o risolto l'ulteriore rapporto di lavoro di cui alla Legge 142/2001;
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui

all'art. 9, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, salvo quanto previsto al precedente art. 6;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

12) che non ottemperi alle determinazioni assunte dagli organi sociali.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 43, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota, come sotto precisato, dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale

risulti la loro legittimazione.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE - I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme eventualmente collegate alla rivalutazione e ristorno, a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio (o agli eredi del socio defunto) mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti o esclusi e gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI - I soci receduti od esclusi e gli eredi del

socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena l'acquisizione da parte della società.

ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI - Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea, tenendo conto della natura (subordinata o meno) del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il consiglio di

amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ART. 17 - SOCI SOVVENTORI - Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 18 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI - I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 5 (cinque) **azioni**.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ART. 19 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito

ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

ART. 20 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE - L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 21 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ART. 22 - STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può emettere titoli di debito e strumenti finanziari con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 2483 e 2526 del codice civile.

ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sottoscritto dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e dall'eventuale sovrapprezzo;
- 2) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate, come precedentemente indicato;
- 3) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- 4) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI - L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso

l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata.

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri indicativi (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività e la flessibilità intesa anche come disponibilità;
- f) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- g) la partecipazione ad attività sociali integrative.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto b), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 26 - ORGANI SOCIALI - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale;
- d) l'organo di controllo contabile.

ART. 27 - ASSEMBLEA - L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, deve essere inviato ai soci mediante lettera raccomandata, anche a mano (o altro mezzo di comunicazione idoneo, a parere del consiglio di amministrazione, a garantire la prova dell'avvenuta ricezione), ovvero affisso nei locali dove la cooperativa svolge le proprie attività, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione s'intenderà validamente eseguita anche quando l'avviso pervenga ai soci almeno due giorni prima dell'adunanza se dallo stesso risultino ragioni di urgenza.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori (e sindaci o revisore, se nominati), sono presenti o informati della riunione e può deliberare se nessuno degli

intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori (i sindaci o il revisore, se nominati), non presenti in assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale.

ART. 28 - ASSEMBLEA DEI SOCI - I soci, riuniti in Assemblea, decidono su ogni materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza.

In particolare l'assemblea:

- 1) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) nomina e revoca gli amministratori e determina gli eventuali compensi;
- 3) nomina (se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno) e revoca i componenti del collegio sindacale, designandone il presidente e determinandone i compensi;
- 4) nomina (se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno) un revisore contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile;
- 5) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 codice civile;
- 6) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte;
- 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 8) decide sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che

risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

ART. 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Peraltro, per la modificazione dell'atto costitutivo, l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea, mentre per le modifiche della "clausola compromissoria" occorre la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti potranno recedere entro novanta giorni.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dalla stessa assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

ART. 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 32 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e, se assemblea ordinaria, dal segretario. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea; l'identità dei partecipanti (eventualmente anche in allegato); le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (eventualmente anche per allegato). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono essere nominati anche i terzi, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora gli Amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi Amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno eventualmente da loro

assunte.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dal presente statuto.

ART. 34 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 36 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, l'assemblea dei soci deve essere senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni convocata per la loro sostituzione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori, e ai membri del comitato esecutivo, se nominato nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina in materia di società cooperativa sociale a mutualità prevalente.

ART. 38 - RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora siano attribuiti agli amministratori poteri in via disgiunta o congiunta, nello stesso modo spetterà loro anche la rappresentanza della società.

Il Consiglio di amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE - Il Collegio Sindacale, se nominato (per volontà dell'assemblea o per obbligo di legge), si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale designa, altresì, il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 40 - CONTROLLO CONTABILE - Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se questo non è costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, se obbligatorio per legge o se voluto

dall'assemblea, è esercitato, ai sensi del primo comma dell'art. 2409 bis del codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel detto registro.

ART. 41 - LIQUIDATORI - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

ART. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, come sopra previsto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 43 - CLAUSOLA ARBITRALE - Le controversie fra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, o che siano comunque riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro decide secondo diritto, nel termine di tre mesi dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L'arbitro, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese.

ART. 44 - REGOLAMENTI - L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, che saranno approvati dall'assemblea, ai sensi di legge.

ART. 45 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE - I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) ha il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ha il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) ha il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tutte le "clausole mutualistiche" contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere osservate.

*** ° ***

Le parti chiedono espressamente che la presente società venga iscritta nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente, e l'esenzione del presente atto dall'imposta di bollo.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, l'atto presente occupa 6 (sei) fogli per 21 (ventuno) pagine intere e parte della ventiduesima finqui e viene sottoscritto alle ore undici e minuti quattro.

Firmato: Mattesco Armando

Raffaella Bertolo

Alice Zaupa

Giora Giampiero

Adam Alexandra